

COMUNE DI SPIAZZO		
06 MAR. 2019		
Prot. N.	113	
Cat.	Cl.	Fasc.

COMUNE DI SPIAZZO

Provincia di Trento

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

D.U.P. 2019 -2021

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alessandro Caola



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 6 marzo 2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE e DUP 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione e DUP per gli esercizi 2019-2021, del Comune di SPIAZZO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 6 marzo 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Alessandro Caola



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. ALESSANDRO CAOLA revisore dei conti del Comune di SPIAZZO (TN), ha ricevuto in data 21 febbraio 2019, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Regolamento di contabilità del Comune, lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 che la Giunta Comunale ha approvato con delibera nr. 12 del 20.02.2019.

Il Revisore nominato con delibera del Consiglio Comunale nr. 37 di data 20 dicembre 2018 per il triennio 2018 –2021:

- visto Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2;
- visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;
- visto che, con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritta in data 26 novembre 2018, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e dei documenti allegati fissandolo al 31 marzo 2019;
- visto l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 che stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]"*.
- preso atto della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019 che stabilisce che: *"A decorrere dal 2019 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101 del 2018 i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (art. 1 comma 820) e ancora che "I Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 (art. 1 comma 821); ed infine che "A decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite dalla legge 232/2016."*
- visti lo Statuto comunale, il Regolamento sui controlli interni e il Regolamento di contabilità vigenti;
- visti i diversi Regolamenti Comunali tra i quali quelli relativi ai tributi comunali;
- visto il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018 (quello 2019 non risulta ancora sottoscritto);



- tenuto conto che l'Ente deve predisporre i documenti di bilancio attendendosi alle regole stabilite dal complesso dei Principi contabili introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" D.Lgs 118/11 (in seguito anche solo principi);

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio.



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 19 del 7 giugno 2018 la proposta di rendiconto di gestione 2017 e relativi allegati.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione in carica precedentemente al sottoscritto formulata in data 16 maggio 2018 risulta che sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere alla data di chiusura dell'esercizio ed è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio.

La gestione dell'anno 2017 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 così distinto:

	31/12/2017
Risultato di amministrazione (+/-)	120.176,33
di cui:	
a) Parte accantonata	19.317,39
b) Parte vincolata	39.990,05
c) Parte destinata a investimenti	
d) Parte disponibile	60.868,89
AVANZO/DISAVANZO	120.176,33

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi due esercizi presenta i seguenti risultati (per il 2018 valore presunto a fine esercizio):

	2017	2018
Disponibilità	623.312,61	625.102,99
Di cui cassa vincolata	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00

Il risultato di amministrazione presunto 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 2019-2021 è pari a complessivi € 310.823,33.



BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il Revisore prende atto che il bilancio di previsione 2019-2021 è redatto seguendo gli schemi di cui al D.Lgs 118/2011 cosiddetto "bilancio armonizzato", e qui di seguito ne riporta il quadro sintetico:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	17.987,49		43.950,00	43.950,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	998.917,40			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	992.900,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00
2	Trasferimenti correnti	1.049.246,71	1.067.970,76	1.067.970,76	1.067.970,76
3	Entrate extratributarie	520.135,00	499.000,00	499.000,00	499.000,00
4	Entrate in conto capitale	4.881.431,49	2.983.268,33	1.292.811,62	3.012.188,38
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6	Accensione prestiti				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	709.500,00	709.500,00	709.500,00	709.500,00
	TOTALE	8.643.213,20	6.756.739,09	5.066.282,38	6.785.659,14
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	9.660.118,09	6.756.739,09	5.110.232,38	6.829.609,14

al

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF.2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	2.529.336,77	2.523.038,33	2.566.988,33	2.566.988,33
		di cui già impegnato		14.598,08	3.220,80	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	43.950,00	43.950,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	5.880.348,89	2.794.268,33	1.292.811,62	3.012.188,38
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	189.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	50.932,43	50.932,43	50.932,43	50.932,43
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	709.500,00	709.500,00	709.500,00	709.500,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	9.660.118,09	6.756.739,09	5.110.232,38	6.829.609,14
		di cui già impegnato		14.598,08	3.220,80	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	43.950,00	43.950,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	9.660.118,09	6.756.739,09	5.110.232,38	6.829.609,14
		di cui già impegnato*		14.598,08	3.220,80	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	43.950,00	43.950,00

de

In applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, l'equilibrio generale si realizza con il concorso del Fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese di competenza degli esercizi precedenti ma esigibili negli esercizi successivi.

Si rileva che il bilancio 2019-2021 pareggia senza applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto 2018. Il Revisore esaminando i rispettivi documenti e provvedendo al controllo della documentazione esprime le valutazioni sottostanti.

Il documento è stato predisposto nel rispetto delle norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso l'adozione del principio 15 Equilibrio di bilancio. Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1. Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In merito alle quote di FPV di spesa, l'Organo di revisione ha verificato, in particolare, che l'entità del fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.



Nel bilancio 2019 non sono state previste quote per "Fondo pluriennale vincolato" mentre nel 2020 e 2021 ne è stato previsto un utilizzo per € 43.950,00 per ciascun anno.

2. Previsioni di cassa

Si riportano le previsioni di cassa formulate

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2019
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	625.102,99
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.007.471,93
2	Trasferimenti correnti	2.002.391,68
3	Entrate extratributarie	799.086,18
4	Entrate in conto capitale	6.357.873,65
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	490.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	725.080,23
TOTALE TITOLI		11.381.903,67
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		12.007.006,66

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2018
1	Spese correnti	3.346.498,57
2	Spese in conto capitale	6.876.067,80
3	Spese per incremento attività finanziarie	189.000,00
4	Rimborso di prestiti	50.932,43
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	490.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	728.313,76
TOTALE TITOLI		11.680.812,56
	SALDO DI CASSA	326.194,10

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza.

L'organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Viene verificato l'equilibrio economico-finanziario come dimostrato nella tabella che segue:



BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	43.950,00	43.950,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.573.970,76	2.573.970,76	2.573.970,76
di cui per estinzione anticipata di prestiti				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.523.038,33	2.566.988,33	2.566.988,33
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		-	43.950,00	43.950,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		7.842,76	8.888,47	8.888,47
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	50.932,43	50.932,43	50.932,43
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 0,00	- 0,00	- 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		- 0,00	- 0,00	- 0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

al

Il Revisore evidenzia come la situazione economica chiuda in pareggio, non ci sono risorse di parte corrente destinate alla spesa di investimento.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive, per cui, come già precedentemente rilevato, il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente, è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese imputate ad esercizi futuri.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio relativo al 2019 non sono previste entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente mentre sono previsti, nel titolo I, come spese non ricorrenti € 61.000 "spese gestione piscina comunale".

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;



- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema SEMPLIFICATO sulla base del Principio contabile applicato alla programmazione.

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso in corso d'anno i pareri richiesti attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup 2019-2021 contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.



Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

7.2.2. La spesa corrente con riferimento alle gestioni associate

Il Revisore ricorda che a livello locale trova applicazione l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che prevede, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, che i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate in un elenco, corrispondente alcune funzioni del bilancio redatto secondo gli schemi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 gennaio 2000 n. 1/L.

Il DUP riporta l'analisi svolta sulla spesa corrente relativamente alle gestioni associate all'interno delle modalità e degli ambiti disposti dalla Giunta Provinciale.

Le attività con obbligo di gestione associata sono 6 così descritte:

- 1) Segreteria generale, personale e organizzazione;
- 2) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 3) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 4) Ufficio tecnico, urbanistica e gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- 5) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio Statistico;
- 6) Servizi relativi al commercio e altri servizi generali.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

Il Revisore ha verificato che il DUP riporta l'analisi di tale problematica.

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente gli enti sono soggetti alle seguenti tipologie di vincoli:

- generale contenimento della spesa corrente: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 8 della L.P 27/2010, il protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unione di comuni. Gli enti locali adottano un piano di miglioramento per



l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal protocollo di intesa in materia di finanza locale.

Il Protocollo d'intesa 2019 non risulta ancora sottoscritto.

Il Protocollo 2018 aveva modificato la previgente disciplina in materia di contenimento delle spese del personale e il DUP ne riporta le regole e le linee fondamentali.

Ciò premesso il Revisore ha verificato che il fabbisogno di personale nel triennio 2019/2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e che la previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

8. Verifica rispetto pareggio bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012). Tuttavia, con circolare 25/2018 il Mef ha sancito che per il 2018 l'avanzo di amministrazione utilizzato per investimenti costituisce un entrata finale. La circolare è stata emanata in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e 101/2018. La Corte Costituzionale ha fornito un'interpretazione "costituzionalmente orientata" riconoscendo che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi. La Corte afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti consolidato, vale a dire accertato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza – una cui approfondita analisi, estesa anche ai profili finanziari, è stata effettuata dall'Ufficio parlamentare di bilancio – il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio. Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte Costituzionale è giunta invece – applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al FPV di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020 come detto in precedenza) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza.

Nella Legge di Bilancio in corso di discussione il pareggio di bilancio, così come declinato dall'articolo 1 comma 466 L. 232/2016, viene sostanzialmente abolito.

Il Revisore ricorda infine che a decorrere dal 2019 cessano di avere efficacia le norme sul pareggio di bilancio previsti dagli articoli della legge 11 dicembre 2016 e della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

- restano tuttavia gli obblighi di certificazione e monitoraggio del saldo non negativo del 2018;

- resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2017.

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto dell'equilibrio viene riscontrato, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune non applica, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF.

IMIS

Il gettito stimato per l'Imis è stato valutato sulla base dell'incasso 2018.

	Previsioni definitive 2017	2019	2020	2021
IMIS	991.530,04	990.000,00	990.000,00	990.000,00
TOTALE	991.530,04	990.000,00	990.000,00	990.000,00

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni sono state stimate come segue:
unico capitolo titolo 1 "Imposta municipale propria da attività di accertamento" anni precedenti" per € 10.000 sul 2019.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:



Spese correnti	2019	2020	2021
01 Redditi da lavoro dipendente	€ 549.550,00	€ 552.550,00	€ 552.550,00
02 Imposte e tasse a carico	€ 49.350,00	€ 49.350,00	€ 49.350,00
03 Acquisto di beni e servizi	€ 1.358.200,00	€ 1.353.950,00	€ 1.353.950,00
04 Trasferimenti correnti	€ 351.300,00	€ 342.350,00	€ 342.350,00
07 Interessi passivi	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
09 Rimborsi e poste correttive	€ 168.978,48	€ 168.978,48	€ 168.978,48
10 Altre spese correnti	€ 45.359,85	€ 99.509,85	€ 99.509,85
TOTALE	€ 2.523.038,33	€ 2.566.988,33	€ 2.566.988,33

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il fondo è costituito per neutralizzare e ridurre l'impatto negativo degli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto il fondo crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi delle situazioni di incapacità di riscuotere e tempi di prescrizione non ancora maturi.

Nell'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata è stato iscritto fra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando in questo modo una componente positiva e quindi un risparmio forzoso nel futuro calcolo del risultato di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta calcolato e accantonato come segue:

2019 pari a € 7.842,76

2020 pari a € 8.888,47

2021 pari a € 8.888,47

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Fondo di riserva di cassa

Il Revisore conferma che la consistenza del fondo di riserva di cassa inserito nella missione 20 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il Revisore rileva che l'Ente possiede le partecipazioni sotto elencate.

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Partecipazione
A	B	C	D	E
1	Consorzio dei Comuni Trentini	diretta	servizi enti locali	0,51%
2	Fondazione "Ai caduti dell'Adamenllo"	diretta	tutela ambiente alpino	10,00%
3	Funivie Pinzolo spa	diretta	impianti da sci	1,81%
4	Giudicarie Energia Acqua Servizi GEAS spa	diretta	servizi pubblici	1,82%
5	Giudicarie GAS spa	diretta	servizio gas	0,92%
6	Informatica Trentina spa	diretta	informatica	0,01%
7	Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Azienda per il Turismo spa	diretta	marketing turistico	1,49%
8	Primiero Energia spa	diretta	energia	0,10%
9	Rendena Golf spa	diretta	impianti sportivi	1,36%
10	Terme Val Rendena spa	diretta	cure termali	0,19%
11	Tregas - Trentino Reti Gas srl	diretta	reti gas	0,02%
12	Trentino Riscossioni spa	diretta	riscossione tributi	0,01%
13	Trentino Trasporti Esercizio spa	diretta	trasporti	0,01%

Inoltre l'Ente partecipa al Centro Servizi Condivisi società consortile a r.l. tramite Informatica Trentina e Trentino Riscossioni.

L'Ente non detiene alcuna partecipazione che consenta il controllo diretto o indiretto della relativa partecipata.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 ad eccezione della società Funivie Pinzolo S.p.A., società con chiusura del bilancio infra annuale, che vede approvati i rispettivi bilanci al 30 aprile 2018.

Non sussistono organismi partecipati che nell'ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del Codice Civile (riduzione capitale per perdite al di sotto del limite legale).

Nel bilancio è prevista la somma di € 189.000 per la prevista partecipazione all'aumento di capitale di Funivie Pinzolo Spa (società che ha chiuso in utile gli ultimi due bilanci con un risultato economico positivo precisamente di € 386.475 al 30.04.2017 e di € 3.317.967 al 30.04.2018).

AL

Accantonamento a copertura di perdite

Dall'analisi dei dati di bilancio delle partecipate, pur non evidenziandosi la necessità di ripianare immediatamente i risultati negativi l'ente ha provveduto ad accantonare per la società RENDENA GOLF SPA la somma di € 1.845 per ciascun anno del bilancio 2019-2021 all'interno della spesa "Altri Fondi" (20.03.0).

Revisione straordinaria delle partecipazioni

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 27.09.2017 all'oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare" è stato deliberato:

- di approvare la 1a ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di SPIAZZO alla data del 31 dicembre 2016,
- di dare atto che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A unitamente agli Allegati 1 e 2 di cui in premessa;
- di approvare conseguentemente la Revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al 23/9/2016.

Il Revisore rileva infine che il Consiglio comunale con deliberazione n. 38 di data 20.12.2018 ha approvato la "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 7, comma 11 L.P. 29.12.2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.. Ricognizione al 31.12.2017 ed atti connessi è stato deliberato di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017".

Il Revisore evidenzia che di tale deliberazione è stata data comunicazione ai sensi di legge.

Non risultano partecipazioni da dismettere.

Garanzie rilasciate

Non esistono garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Verifica equilibrio in c/capitale anni 2019-2021

Viene verificato l'equilibrio economico-finanziario in c/capitale come segue.

ENTRATA		2019	2020	2021
TIT 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+	2.983.268,33	1.292.811,62	3.012.188,38
ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FINANZIAMENTO SPESE				
CORRENTI	+	0	0	0
ENTRATE DI PARTECIPAZIONE DESTINATE A SPESE CORRENTI IN				
BASE A SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE				
Totale titolo 4 rettificato		2.983.268,33	1.292.811,62	3.012.188,38
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	+	0	0	0
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI	+	0	0	0
F.P.V. PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO	+		0	0
SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE CON ENTRATE CORRENTI	+	0	0	0
Totale entrate del bilancio investimenti		2.983.268,33	1.292.811,62	3.012.188,38
SPESA		2019	2020	2021
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	-	2.794.268,33	1.292.811,62	3.012.188,38
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	-	189.000,00	-	-
Totale spese del bilancio investimenti		2.983.268,33	1.292.811,62	3.012.188,38

Si rileva che le poste del bilancio relative agli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, al fine di rilevarne immediatamente l'autonomo finanziamento, infatti è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con pari risorse in entrata.

Si evidenzia infine che per quanto riguarda le spese di investimento nel 2019 non è stato previsto l'utilizzo dell'avanzo.



INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Il revisore in particolare evidenzia che l'Ente non presenta indebitamenti per mutui o finanziamenti concessi da terzi e non prevede di accenderne.

Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 2 dal Regolamento di esecuzione della LP 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali, approvato con DPP 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg..

L'organo di revisione ha accertato che l'Ente non ha fatto ricorso alle seguenti forme di indebitamento destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento previste nel bilancio 2017 in conformità alle disposizioni dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e del regolamento di esecuzione della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali, approvato con D.P.P. 21 giugno 2007 n. 14-94/Leg.:

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- altre operazioni di finanza straordinaria disciplinate dal titolo VI del regolamento di contabilità provinciale (DPP 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg) da specificare.

Forme particolari di finanziamento: utilizzo di strumenti di finanza innovativa che si prevede di porre in essere

Non si prevede l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa; in particolare di:

1. prestiti obbligazionari e mutui previsti con rimborso del capitale in un'unica soluzione(bullet);
2. indebitamento in valute diverse dall'euro;
3. operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito;
4. operazioni di cartolarizzazione;
5. operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati.



Precisazioni.

Con nota di data 02.03.2018 prot. S110/2018/130562/1.1.2-2018-8 il Servizio Autonomie locali della PAT ha fornito indicazioni in merito alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018-2020 del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata dei mutui, a partire dall'esercizio 2018 precisando che, diversamente da quanto stabilito dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015 e dalla deliberazione della G.P. n. 708 di data 4 maggio 2015 non si procede al recupero delle somme con compensazione sulle assegnazioni afferenti l'ex fondo investimenti minori ma a seguito di osservazioni della Corte dei Conti la quota annuale di recupero va stanziata nella parte spesa Missione 50 "Debito pubblico" Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" titolo IV della spesa "Rimborso prestiti mentre nella parte Entrata va stanziato l'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera della G.P. 1035/2016.

Il Revisore rileva che nel bilancio di previsione è riportata correttamente la nuova impostazione con uscite previste di € 50.932,43 per ciascun esercizio.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Il Revisore a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, e apprezzato il lavoro svolto dagli uffici per adeguare e gestire il nuovo sistema contabile armonizzato, considera quanto segue:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma triennale dei lavori pubblici, contenuto nel DUP.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2019, 2020 e 2021, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili.

CONCLUSIONI

Il Revisore, tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, limitatamente all'analisi strettamente contabile, rileva la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio ed esprime **parere favorevole**

- sulla proposta di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e sui documenti allegati;
- in ordine alla coerenza dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019-2021 con le linee programmatiche di mandato ed alla completezza del medesimo rispetto ai contenuti previsti nel principio contabile applicato in materia di programmazione.

Pinzolo, 06 marzo 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alessandro Caola



